SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI

ART. 1 (Ambito e definizioni)

- 1. La presente legge disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti, i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l), l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o), o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di cui all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché di soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgono attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle previste dalle suddette disposizioni.
- 2. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati direttamente o indirettamente dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le norme di cui all'articolo 7 del codice del Terzo Settore e quelle relative agli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato.
- 3. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui agli articoli 13 e 18 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito anche codice del consumo.

ART. 2 (Informazioni)

- 1. I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
- 2. A tal fine, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ad integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni:
 - a) il soggetto destinatario dei proventi;
 - b) le finalità a cui sono destinati i proventi;
 - c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per ogni unità di prodotto.
- 3. L'adempimento di cui al comma 2 può essere assicurato anche tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con apposita evidenziazione grafica, fornisca le indicazioni con chiarezza e semplicità.
- 4. I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

- 1. Prima di porre in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
- a) le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
- 2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il versamento dell'importo.

ART. 4

(Controlli e sanzioni)

- 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della Parte II, Titolo III, del codice del consumo, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
- 3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica i provvedimenti sanzionatori sul proprio bollettino settimanale e può imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, sul sito web del produttore e del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
- 4. La misura delle sanzioni di cui ai precedenti commi è determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita.
- 5. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo.
- 6. Il cinquanta per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi della presente legge è destinato a iniziative solidaristiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e le procedure di erogazione delle predette risorse.

ART. 5

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti, le quali siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.